

SPETTACOLI PUBBLICI E SAGRE. NORMATIVA – CIRCOLARI SAFETY E SECURITY - CONTROLLI E SANZIONI



PREMESSA

- - SICUREZZA
- - RESPONSABILITA'



SICUREZZA

- Il termine **SICUREZZA** compare nella costituzione compare nella costituzione per ben dieci volte: 5 all' interno della parte I (Diritti e doveri dei cittadini) 5 all'interno della parte II (ordinamento della Repubblica) a questa si collegano anche i concetti analoghi di ordine pubblico ed incolumità pubblica disciplinati da altre fonti di legge.

Gabrielli: «La sicurezza non è un diritto ma un bisogno primario»

La sicurezza non è un diritto ma un bisogno primario. Anche se le statistiche nazionali ci dicono che i reati sono in calo non dobbiamo fermarci ai numeri: fino a quando la gente si sentirà insicura abbiamo il dovere di lavorare per aumentarla. Per farlo occorre la collaborazione di tutte le istituzioni presenti sul territorio. La sicurezza non è solo competenza della forze di polizia e non è solo repressione ma riguarda un insieme di fattori come il degrado delle città e la precarietà economica. Occorre che sindaci, istituzioni, associazioni lavorino con le forze dell'ordine agendo capillarmente sul territorio, quotidianamente». «E' un lavoro che si fa passo dopo passo, non ci sono soluzioni miracolose o colpi di teatro. Viviamo tempi difficili, dobbiamo unire la forze», ha concluso.“

RESPONSABILITA'

- **DEFINIZIONE LETTERALE: responsabilità** (ant. **risponsabilità**) s. f. [der. di *responsabile*, sull'esempio del fr. *responsabilité*, che a sua volta è dall'ingl. *responsibility*]. – **1. a.** Il fatto, la condizione e la situazione di essere responsabile: *assumersi, prendersi la r. delle proprie azioni; la r. di quanto è accaduto è tutta tua; ognuno deve accettare la sua parte di r.*
- **DA CIO' DERIVA L'ASSUNZIONE DI**
- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** in diritto pubblico, sia dell'amministrazione pubblica verso altri soggetti, sia dei funzionari nei confronti di terzi (*r. diretta*, per illeciti dovuti a dolo o colpa grave) o dell'amministrazione stessa
- **RESPONSABILITA' PENALE:** quella conseguente alla commissione di un illecito penale ed strettamente personale.
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** quella conseguente al risarcimento del danno per una lesione subita da terzi collegabile al proprio comportamento

INQUADRAMENTO NORMATIVO SPETTACOLI PUBBLICI INTRATTENIMENTI

La materia è disciplinata da:

-Norme contenute nel testo unico di pubblica sicurezza artt. 68, 69 80 e art. da 141 a 145 dal suo regolamento di attuazione (R.D. 635/1940);

Tali norme sono state oggetto di semplificazioni, a partire da:

- DPR 311/2001 - art. 4 relativo a semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo,
- l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
- Legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (c.d. Decreto Cultura che ha apportato ulteriori modifiche agli articoli 68 e 69 del R.D. n. 773/31;
- DECRETO LEG.VO 222/2016;
- D.M Interno. 18.03.1996 e 19.08.1996 in materia di regole tecniche prevenzione incendi
- Circolari Ministero dell' interno e Ministero dello sviluppo economico
- le circolari Ministeri Interno VV.F in materia di safety e security
- Direttiva del 15.08.2017

Definizione pubblico spettacolo art. 68 tulps

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.**

(ai sensi dell'art. 19 DPR 616/1977 la competenza è stata attribuita ai Comuni)

Definizione art. 69 TULPS

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»

Art. 68 TULPS: ambito

Nella definizione dell'art. 68 si riteneva rientrassero manifestazioni di più ampia portata che presupponevano il rilascio di agibilità ai sensi dell'art. 80 e licenza da parte del Questore

Art. 69 TULPS: ambito

Si riteneva riguardasse
intrattenimenti di minore portata
ed infatti come Autorità per il
rilascio della licenza veniva
individuata l'autorità locale di
pubblica sicurezza anziché il
Questore

ART. 80 TULPS

- L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
- Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO

PUBBLICO: definizioni

Fondamentale non è tanto la differenza tra spettacolo od intrattenimento pubblico la cui definizione si rinviene nella **Circolare N. 52 MI.SA. del 20.11.1982 ad OGGETTO: Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti** che testualmente recita:

“Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.)

La differenza tra " spettacoli " e " trattenimenti " consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc..mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno” ...*omissis*...

Spettacoli e trattenimenti pur non avendo un carattere intrinseco comune, presuppongono una confluenza di più persone in un dato luogo. Ed è quest'ultimo dato che è importante: la confluenza di più persone in un determinato luogo

PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO PUBBLICO: rilevante è la confluenza di più persone in un dato luogo

Per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (per es., una via, una piazza pubbliche);

Per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (per es., un bar, un cinema, un pubblico esercizio);

Per luogo esposto al pubblico, infine, si intende quello in cui non vi è libero accesso ma che ha una esposizione tale che dall'esterno è possibile vedere e/o ascoltare quanto in esso avviene (es., una finestra aperta sulla via, un terrazzo, in modo che dalla via stessa o da una strada antistante si possa osservare quanto accade all'interno).

Pubblico spettacolo ed intrattenimento pubblico in esercizi somministrazione. Rilevanza carattere di complementarità.

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali **piccoli trattenimenti ed altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione**, è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica. *L'articolo 13 del **decreto legge 9.02.2012 n.***

5 (Decreto Monti) apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, viene **abrogato l'articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS**, il quale **assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art 86.**

Ne consegue che **non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi.**

Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo **scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione** e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.

Piccolo trattenimento complementare

- Per **piccolo trattenimento musicale** deve intendersi la *riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo* offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre:
- nel locale o all'esterno **non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti** per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- l'**attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione** di alimenti e bevande;
- che l'**ingresso del pubblico sia libero e gratuito**, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- che **non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale** e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione.
- Fondamentale è la **fase dei controlli** di cui all'*art 16 del R. D. 773/1931 (TULPS)*; infatti, solo in questa sede si potrà **distinguere se l'attività viene svolta in forma imprenditoriale o semplicemente come "mero allietamento"**, con la conseguenza che gli intrattenimenti di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 *TULPS*, continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato *art. 68-69 TULPS (licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza)*.

Circoli privati ed intrattenimenti

Nel caso in cui in un Circolo privato si tengono degli spettacoli pubblici e/o

Intrattenimenti ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e di biglietto di ingresso, sono assoggettati all'obbligo di munirsi di autorizzazione (o Scia) in quanto il rilascio della tessera di socio nelle siffatte modalità costituisce un espediente finalizzato ad eludere l'obbligo di munirsi di licenza per l'effettuazione di un pubblico spettacolo nella forma imprenditoriale. (TAR LAZIO sentenza n.9013 depositata il 18 ottobre 2013 – T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 10 dicembre 2012 sent. 1933 - Il T.A.R. Emilia Romagna, Parma sez, I sentenza 361 depositata il 2 dicembre 2013 etc..)

Sicurezza Pubblica - Ordine Pubblico - Polizia Amministrativa



Ordine e sicurezza pubblica: con il termine di sicurezza pubblica si intende comunemente il complesso dei compiti attribuiti alle Autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, Autorità cui sono affidati anche gli interventi di soccorso pubblico in caso di pubblici e privati infortuni. A questi compiti provvedono le varie Autorità e Forze preposte alla sicurezza pubblica, che operano a livello nazionale, provinciale e locale.

La nozione di pubblica sicurezza è stata oggetto di innumerevoli ricostruzioni dottrinarie volte anche a distinguerne i confini dall'altro concetto a cui è tradizionalmente e abbinato: quello di ordine pubblico.

E' un termine in cui significato è complesso e soprattutto si è evoluto nel tempo.

Le varie definizioni prodotte dalla dottrina riguardo ai concetti di ordine e sicurezza pubblica hanno trovato riscontro nella sentenza della giurisprudenza costituzionale che ne hanno affinato il contenuto cercando di individuare la tipologia di beni specifici oggetti di tutela.

La Corte Costituzionale con la sentenza n° 77 del 1987 ha definito la sicurezza pubblica come: “funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico”.

Tale definizione è poi richiamata nella sentenza n° 218 del 1988, che distingueva, tra la “polizia amministrativa” e la “pubblica sicurezza” definendo rispettivamente la prima come quelle «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico» e la seconda come l'insieme delle «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico».

Sicurezza Pubblica - Ordine Pubblico - Polizia Amministrativa



Con la sentenza n. 115 del 1995 la Corte Costituzionale di nuovo chiamata a pronunciarsi sulla differenza tra i compiti di polizia amministrativa e quelli di polizia di sicurezza, ha stabilito che la polizia di sicurezza ricomprende *“le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata convivenza civile dei consociati”* e la polizia amministrativa ricomprende *“le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono derivare alle persone e alle cose nello svolgimento di attività riconducibili alle materie sulle quali vengono esercitate competenze statali o regionali, senza che ne risultino pregiudicati o messi in pericolo gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico”*.

Questi concetti saranno poi trasfusi, esattamente in questi termini, nelle definizioni delle funzioni e dei compiti di Polizia amministrativa regionale e locale e delle funzioni e dei compiti relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica contenute nell’art. 159 del decreto lgs.vo n° 112 del 1998 di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L’ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n° 290 del 2001 ha richiamato l’art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 precisando che *“tale definizione nulla aggiungeva alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza costituzionale, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento. E’ dunque in questo senso che deve essere interpretata la locuzione “interessi pubblici primari” utilizzata nell’art. 159, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. Una siffatta precisazione è necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali.*

Comma 2 art. 159 decreto legislativo 112/1998 *Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.*

Commissioni comunali di Vigilanza. Art. 80 TULPS

Quando ricorrono i presupposti per il rilascio della c.d. licenza di agibilità art. 80 TULPS (manifestazione con più di 200 persone, per più giorni, carattere di imprenditorialità...), le verifiche circa la solidità e la sicurezza dell'edificio, l'esistenza di uscite di sicurezza sono demandate ad una Commissione comunale di vigilanza che rilascerà apposito parere che costituisce il presupposto per il rilascio della licenza di cui all' art. 68 del tulps.

Il Suap è l' Ufficio Comunale a cui fa capo il procedimento unico complesso che riceve l'istanza e rilascia l'autorizzazione conclusiva.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente.

Compiti: art. 141 regolamento di attuazione del TULPS

Commissioni comunali di vigilanza: compiti art. 141 Regolamento attuazione TULPS n° 635/1940

- Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Commissioni comunali di vigilanza: compiti art. 141 Regolamento attuazione TULPS n° 635/1940

- Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
- Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Commissione comunale di vigilanza: composizione art. 141 bis



- Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
- La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
- Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
- Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
- Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
- Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.
- Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
- Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
- Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142 Regolamento attuazione TULPS Commissioni vigilanza



Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Prefetto ed e' composta:

- a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
- c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il Questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Art. 142 Regolamento attuazione TULPS

Commissioni vigilanza

- Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
- Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
- Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
 - a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanità'.

Decreto legislativo 25.11.2016 n° 222 c.d. decreto scia2

- **Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124**

D.LEG.VO 25.11.2016 n° 222 (SCIA2)

Art.1 comma 4 Per le finalità indicate dall'[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

ART.2 A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, si applica il regime amministrazione ivi indicato.

Decreto legislativo 25.11.2016 n° 222 c.d. decreto scia2

Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

- 1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: *«L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#).»*;
 - b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;
 - **c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».**
- 2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata [tabella A](#) preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Allegato A) Decreto legislativo 25.11.2016 n° 222

c.d. decreto scia2



- **Sezione I – Titolo 5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO**
- **VOCI DA 77 A 80**
- **Titolo 3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

Tabella A Sez.1 Titolo 5

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERIMENTI NORMATIVI
	con emissioni sonore Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	Al fini dell'impatto acustico: a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP. b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	D.P.R. n. 59/2013
78.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone. Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

Decreto legislativo 25.11.2016 n° 222 c.d. decreto scia2



Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione

- 1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, **possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.**

Le circolari in materia di safety e security

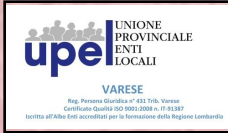
Caso operativo



Le note e circolari in materia di safety e security

- Ministero dell' Interno Dip. della Pubblica sicurezza del 7.06.2017 contenente misure da adottare nella gestione delle Pubbliche manifestazioni riguardanti gli aspetti di safety e security;
- Ministero dell' Interno Dip. Vigili del fuoco del 19.06.2017 ad oggetto manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety;
- Indicazioni impartite dalle varie Prefetture successivamente a tali note;
- Ministero dell' Interno Dip. Vigili del fuoco del 20.07.2017 ad oggetto manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative;
- Ministero dell' Interno – Gabinetto del Ministro del 28.07.2017 ad oggetto: modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.
- Ministero dell' Interno Direttiva del 15.08.2017
- Protocolli Comando Carabinieri;
- Protocolli Aziende Sanitarie Locali.

Ministero dell' Interno Dip. della Pubblica sicurezza del 7.06.2017
contenente misure da adottare nella gestione delle Pubbliche
manifestazioni riguardanti gli aspetti di safety e security



- - la **safety**, intesa come l'insieme dei dispositivi e delle misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone (misure di prevenzione);
- la **security**, che interessa i servizi di ordine e sicurezza pubblica ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative (misure da adottarsi sul campo).

Definizione di **Pubblica Manifestazione** nella sua accezione più generica ovvero “manifestazioni di qualunque natura o finalità” (punto 2 circolare del 19.06.2017) senza un preciso riferimento giuridico TULPS (quindi il manifestare di più persone nello stesso momento ed in uno stesso luogo)

Circolare Ministero Interno 09.06.2017

- Dopo lo “scaricabarile” dei fatti di Torino, il Capo della Polizia definisce in maniera chiara responsabilità e competenze. La circolare distingue tra misure di safety in capo al Comune (Polizia Locale) ed agli organizzatori e misure di security in capo a Prefettura, Questura e Vigili del fuoco.
- Nella circolare sono chiamati in causa tutti gli attori dei grandi eventi: le commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli, i Vigili del fuoco il centro operativo comunale, il centro operativo misto, il centro coordinamento soccorsi, la polizia locale, la prefettura, la questura e gli organizzatori.
- Il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di *safety* e *security* necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali le manifestazioni non potranno avere luogo. Infatti "mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento comunque di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety".

Circolare Ministero 09.06.2017

- **Safety.** Nella distinzione di ruoli e responsabilità, il **Comune** dovrà individuare in base alla "capienza delle aree" delle manifestazioni gli spazi di soccorso, emettere i provvedimenti di divieto di vendita di alcolici e di bevande in vetro e lattine, "che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità" (proprio come successo a Torino). Gli organizzatori (**i privati**) dovranno "regolare e monitorare gli accessi" in base alla valutazione della "capienza delle aree" con "sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva" (in questa fase la polizia sarà di "ausilio"), prevedere percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi.

Ai **Vigili del fuoco** spetterà il compito attuazione misure di emergenza e antincendio. Sempre i privati dovranno schierare sul campo "steward preparati" per l'assistenza al pubblico. I responsabili della **Sanità** avranno la responsabilità dell'emergenza e dell'urgenza sanitaria. La **Prefettura** dovrà controllare esercitare il suo ruolo di controllo e supervisione mediante "sopralluoghi per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e l'individuazione delle cosiddette vulnerabilità". Quindi dovrà presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (coinvolgendo anche la **Polizia municipale**) "per la vigilanza attiva nelle aree urbane".

Circolare Ministero 09.06.2017

- **Security.** Ed ecco le responsabilità della **Questura** che cominciano dallo "sviluppo di una mirata attività informativa per valutare una eventuale minaccia". Quindi le forze dell'ordine dovranno "mappare la videosorveglianza al fine di collegarla con la sala operativa", svolgere una intensa "attività di prevenzione" sul territorio, svolgere "controlli e bonifiche" in quei posti dove possono "essere celate insidie" (bombe?) Quindi dovranno:
- individuare "aree di rispetto" nelle quali perquisire persone che possono portare all'interno della manifestazione armi o oggetti pericolosi. Infine, dopo l'attentato a Nizza, dovrà essere allestito un blocco del traffico per evitare l'ingresso di "veicoli".

Circolare Ministero 09.06.2017: dettaglio

CONDIZIONI DI SAFETY:

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento per la valutazione del massimo affollamento in particolare per le aree di libero accesso al fine di evitare sovraffollamenti che potrebbero compromettere le condizioni di sicurezza.
- Gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, se possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica ai varchi di ingresso fino ad esaurimento della capacità ricettiva che dovrà essere interdetta anche con l'ausilio delle forze di polizia;
- Percorsi separati di accesso e deflusso del pubblico;
- Piano di emergenza e di evacuazione anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga a cura dell'Organizzazione;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi centrali e perimetrali all'interno;
- Piano di impiego di operatori formati a cura dell'organizzazione con compiti di accoglienza, instradamento evacuazione del pubblico (c.d. steward);
- Spazi di soccorso per mezzi di assistenza;
- Spazi e servizi di supporto accessori;
- Previsione a cura della "componente sanitaria" di un'adeguata assistenza sanitaria con individuazione di aree di primo intervento mobili o fissi;
- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva per avvisi ed indicazione al pubblico da parte dell'organizzazione o delle autorità al pubblico, in caso di necessità, riguardo ai comportamenti da tenere e le vie di deflusso;
- Provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.
- Preventivi sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di safety e l'individuazione delle c.d. VULNERABILITA' al fine di valutare eventuali misure di safety aggiuntive.

Circolare Ministero 09.06.2017: nel dettaglio

■ SERVIZI DI SECURITY:

- Mirata attività informativa finalizzata alla valutazione della minaccia necessaria alla predisposizione di un efficace intervento di O.P.;
- Sopralluoghi e verifiche congiunte ricognizione sistemi videosorveglianza ed eventuale collegamento con le Questura;
- Sensibilizzazione attività di prevenzione sul territorio;
- Previsione di attenti servizi di vigilanze anche sulle aree circostanti e percorsi di afflusso e deflusso;
- Protezione aree interessate all'evento attraverso controlli e bonifiche in luoghi nei quali più facilmente possono celarsi insidie anche attraverso l'utilizzazione di personale specializzato e attrezzature tecnologiche;
- Individuazione di aree di rispetto e prefiltraggio al fine di eseguire mirati controlli sulle persone atti ad impedire l'introduzione di oggetti pericolosi;
- Sensibilizzazione degli operatori impiegati affinché mantengono un elevato costante livello di attenzione con appropriate ed adeguate misure di autotutela di propria ed altrui incolumità;

Circolare Ministero 09.06.2017: nel dettaglio

■ Ruolo fondamentale:

Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica -> Modello organizzativo : Sicurezza integrata garanzia misure di safety e security – Modelli di prevenzione collaborativa

Mai ragione di Ordine Pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di safety

Ministero dell' Interno Dip. Vigili del fuoco del 19.06.2017 ad oggetto manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety



- **Ambito applicazione Direttiva:** eventi di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità a quelli che postulano il coinvolgimento delle competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza dei pubblici spettacoli: Pertanto manifestazioni che prescindono dalla loro tipologia e dall'affollamento.
- **Approccio valutativo flessibile:** per ogni singola manifestazione deve essere effettuata una valutazione ad hoc dei rischi e definire le relative modalità applicative delle misure di safety (analisi selettiva ed adattativa). Quindi non un corpus unico di misure da applicare in modo indifferente alle manifestazioni. La criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi sui quali incidono non soltanto il numero delle persone esempio: la conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.
- Da tenere conto anche le **modalità di svolgimento** se di tipo statico cioè l'evento si svolge in un luogo ben delimitato, fisso oppure se di tipo dinamico cioè in modalità itinerante;
- **Il quadro normativo** a cui far riferimento per la valutazione delle condizioni di safety da applicare ai singoli eventi è quello utilizzato dalle Commissioni provinciali comunali di vigilanza anche se per la manifestazione non è previsto il coinvolgimento delle Commissioni. E' evidente che il ricorrere di condizioni straordinarie da valutare caso per caso può comportare l'applicazione di ulteriori misure di safety secondo l'approccio flessibile che il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica potrà impartire alle commissioni o, nel caso in cui l'evento non comporti l'attivazione delle commissioni , declinate nell'ambito dello stesso,
- Nell'ambito delle riunioni del **Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica**, risulta fondamentale la presenza del Comandante dei VV.F. non soltanto per il soccorso pubblico ma anche per l'attivazione di nuclei NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) a causa di possibili minacce di tipo non convenzionale.

Ministero dell' Interno Dip. Vigili del fuoco del 19.06.2017 ad oggetto manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety



Normativa a cui **l'organizzatore** deve richiamarsi è quella riguardante l'attività delle commissioni di vigilanza riconducibile principalmente ai decreti Ministeriali 18 marzo e 19 agosto 1996, dai quali sarà possibile desumere:

- I parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- Le modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico per le manifestazioni a carattere statico;
- Il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico con sistemi audiovisivi;
- Piano di emergenza nel quale descrivere anche quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento pericolose per la safety, quali apparecchiature contapersone e allestimento di varchi presidiati anche con il ricorso al servizio di stewarding.
- Per gli eventi con straordinario afflusso di pubblico, per prevenire situazioni di panico e garantire quindi un immediato intervento, il soggetto organizzatore dovrà valutare la possibilità di chiedere il potenziamento del servizio vigilanza antincendio anche integrato con professionalità specifiche del Corpo nazionale VV.F.

Circolare 20.07.2017 Ministero interno- Dip. Vigili del fuoco: manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.



Indicazioni operative

- A seguito di vari quesiti pervenuti al Dip. Vigili del Fuoco vengono forniti alcuni approfondimenti tecnici:
- Premesse: ulteriormente precisato il quadro normativo di riferimento e l'approccio flessibile della valutazione dei rischi per ogni singola manifestazione
- Indicazioni tecniche:
 - A) valutare il massimo affollamento dell'area (piazza, parco etc..) costituito dal minor valore calcolato con riferimento ai seguenti fattori:
 - densità massima di affollamento 2pers./mq;
 - capacità di deflusso delle vie di uscita ≤ 250 pers./mod.
 - B) evitare nell'area occupata da spettatori barriere ed ostacoli pericolosi per il regolare deflusso. Se per particolari esigenze è imposta la creazione di corridoi delimitati da barriere, dovranno essere realizzati varchi chiusi facilmente apribili da parte di personale addetto (steward);
 - C) In conseguenza della realizzazione dei corridoi si configurerà la suddivisione dell'area in settori, i quali dovranno essere identificati in maniera univoca e ben visibile e dovrà addurre direttamente a percorsi di uscita in numero idoneo all'affollamento del settore stesso;
 - D) Anche gli spazi esterni all'area della manifestazione dovranno essere presi in esame al fine di consentire il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza;
 - E) Per gli eventi che richiedono l'adozione di particolari misure di sicurezza occorre l'individuazione di un Responsabile a cui spetta la richiesta delle autorizzazioni, la progettazione e la realizzazione di tali misure, compresa la modalità del conteggio delle affluenze;

Circolare 20.07.2017 Ministero interno- Dip. Vigili del fuoco: manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

- F) Al fine di consentire l'esame del progetto della manifestazione dovrà essere presentato all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione almeno 20 giorni prima;
- G) Il progetto della manifestazione deve comprendere anche il Piano di emergenza in via generale con indicato il Responsabile dell'emergenza, risorse umani e strumentali impiegate, modalità di segnalazione e allarme, comportamenti da tenere da parte del pubblico e provvedimento adottati nei confronti delle persone diversamente abili;
- H) Deve essere previsto un congruo numero di operatori formati, steward, per regolare e monitorare accessi area nonché per l'apertura delle barriere nel caso di emergenza;
- I) I percorsi di esodo, le uscite devono essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza così come riportato nel progetto;
- J) Devono essere previste le modalità di diffusione sonora e visiva. Prima dell'inizio della manifestazione il pubblico deve essere informato relativamente ai presidi di sicurezza ed emergenza;
- K) Per le manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata su infrastrutture e servizi viene suggerito l'attivazione di presidi propri straordinari della protezione civile;
- L) Il servizio di vigilanza anticendio dovrà essere commisurato alle esigenze di soccorso valutate in sede di Commissione di vigilanza. I costi sono posti a carico del Responsabile della manifestazione di cui al punto e)

Circolare Ministero Interno del 28.07.2017- Gabinetto del Ministro. Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. **Direttiva.**



- Organismi di riferimento: comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e Commissione vigilanza;
- Approccio flessibile alla gestione dell'evento;
- Quadro normativo di riferimento quello già collaudato per le manifestazioni pubbliche di cui al TULPS;
- Sinergia interistituzionale

Allegato 1) documento predisposto da Prefettura Roma che individua 3 livelli di rischio (basso, medio e alto) in base ai quali calibrare le misure di sicurezza indicate nelle circolari. N° 8 cartelle che costituiscono la struttura del sistema di mitigazione del rischio riguardano:

Cartella1: Riferimento normativo;

Cartella 2: Requisiti accesso dell'area;

Cartella 3: Percorsi separati di accesso all'area di deflusso;

Cartella 4: Capienza dell'area della manifestazione;

Cartella 5: Suddivisione della zona spettatori in settori;

Cartella 6: Protezione anticendio;

Cartella 7: Gestione dell' emergenza – Piano di emergenza

Cartella 8: operatori di sicurezza

**TABELLA DI RISCHIO SI FA RIFERIMENTO ALL' ACCORDO STATO REGIONI N° 91/2014
Riguardante l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate**

Tabella Classificazione del Rischio

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

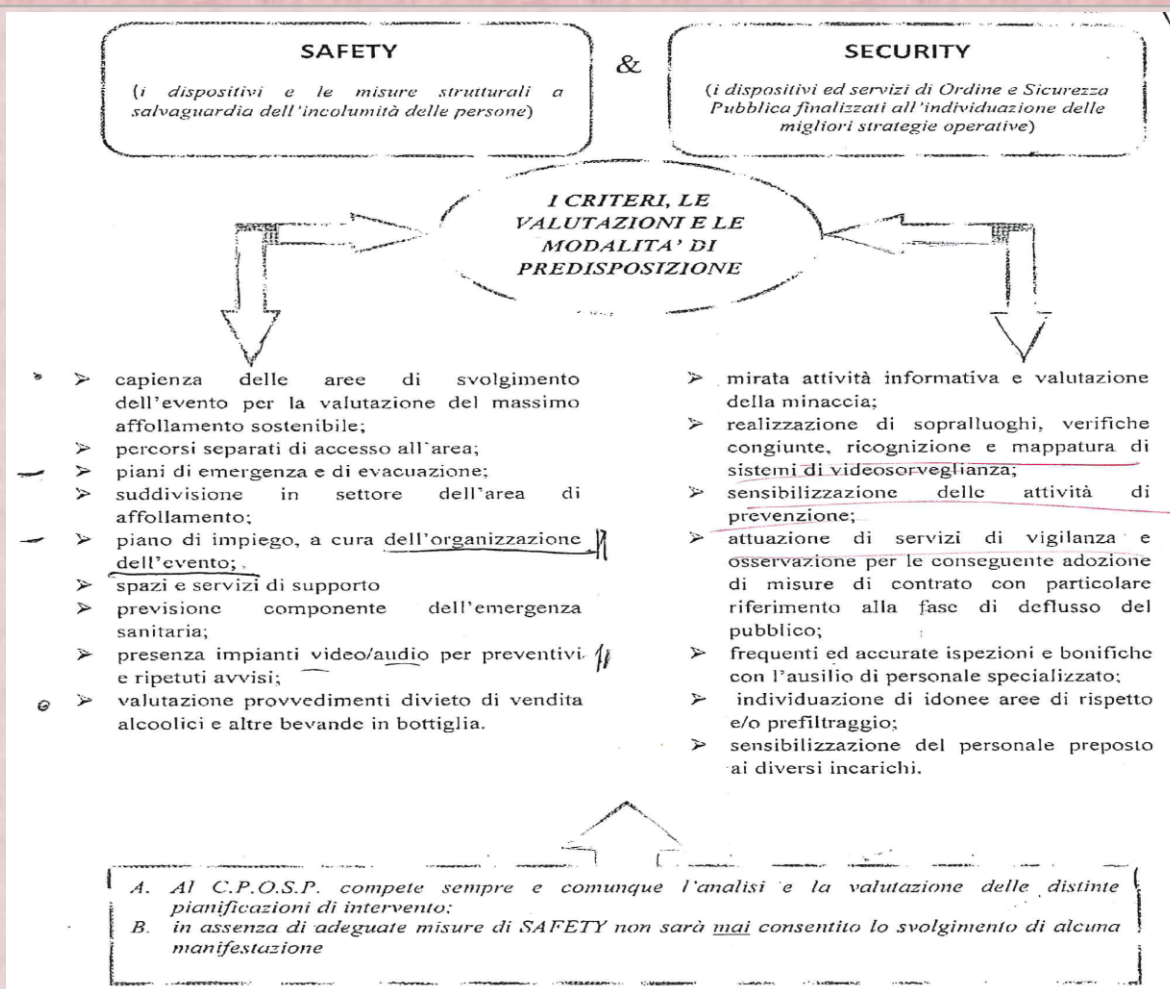
VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
Luogo (più scelte)	>3 giorni	3	
	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			

Protocollo Assistenza Sanitaria

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO DISPOSIZIONI SANITARIE

- Il soccorso sanitario deve essere concordato con il servizio "118", previa valutazione del rischio come previsto dall'accordo Presidenza Consiglio dei Ministri repertorio 91 del 5 agosto 2014. Il numero dei mezzi di soccorso, la qualifica ed il numero del personale coinvolto deve essere adeguato alla capienza massima concessa o all'affollamento massimo previsti.
- In caso di impiego di strumenti e/o impianti musicali e di apparecchi rumorosi, deve essere prodotta relazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato; qualora si preveda il superamento dei limiti di zona, deve essere richiesta e ottenuta specifica autorizzazione in deroga rilasciata da Sindaco.
- Devono essere garantiti percorsi di accesso adeguati per diversamente abili e spazi di sosta dedicati.
- Devono essere garantiti punti di erogazione di acqua potabile opportunamente segnalati (uno o più punti in base alle dimensioni della manifestazione).
- Deve essere approntato un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti.
- Numero minimo dei servizi igienici per il pubblico:
 - manifestazioni sportive 1 wc ogni 150 spettatori o frazione;
 - rappresentazioni teatrali, musicali e simili 1 wc ogni 150 spettatori o frazione;
 - il 10% dei servizi, e in ogni caso almeno uno per ogni blocco di servizi, deve essere accessibile a diversamente abili;
 - l'ubicazione dei servizi igienici deve essere facilmente individuabile attraverso adeguata cartellonistica.
- Dotazioni a servizio di artisti/atleti:
 - per artisti, camerini e servizi igienici adeguati per dimensioni e numero alla tipologia e numero degli artisti, eventualmente divisi per sesso;
 - per atleti, spogliatoi, servizi igienici e docce adeguati per dimensioni e numero alla tipologia e numero degli atleti e degli eventuali arbitri, all'occorrenza divisi per sesso;
 - per artisti, atleti e arbitri diversamente abili, deve essere garantito il requisito di accessibilità.
- Tutti i servizi igienici debbono essere presidiati da personale che li mantenga sempre in perfetta efficienza e pulizia.
- In caso di manifestazione notturna, i servizi igienici debbono essere dotati di illuminazione artificiale.
- I servizi igienici per diversamente abili debbono essere dotati di chiamata di emergenza con segnalatore acustico e ottico, oppure presidiati da apposito personale che intervenga all'occorrenza.
- In caso di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ottemperato a quanto stabilito dalla normativa comunitaria (Regolamento CE 852/2004).

Protocollo Carabinieri



Protocollo Comune di Cascina Tavolo Tecnico

Componenti:

Sindaco

Dirigente ufficio
Tecnico

Comandante PM

Dirigente SUAP

Comandante Stazione
Carabinieri

Oggetto:

Esame e valutazione
Relazione Tecnica
presentata dagli
organizzatori



Commissioni Comunali di Vigilanza



Comitato Provinciale ordine e Sicurezza Pubblica



IL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

- Ai sensi dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981 n. 121, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal prefetto ed è composto:
 - dal questore;
 - dal sindaco del comune capoluogo di provincia;
 - dal presidente della provincia;
 - dai comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
 - dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
- Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente, componenti dell'ordine giudiziario.

SANZIONI INTRATTENIMENTO ABUSIVO ART. 681 C.P.

- ART. 681: Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a centotre euro.

(La norma in esame configura la violazione delle disposizioni ex art. 80 del T.u.l.p.s.)

SANZIONI INTRATTENIMENTO ABUSIVO ART. 666 C.P.

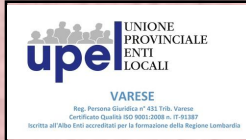
- Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantotto euro a millecinquecentoquarantanove euro(*).
- Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro.
- È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
- Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (* tale illecito è stato depenalizzato ex art. 49, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.)

Sanzioni intrattenimento abusivo

- Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ex art. 68 e 69 tulps: Art. 17 TULPS Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.
- Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
-

L'organizzazione di manifestazioni pubbliche: le regole del T.U.L.P.S.

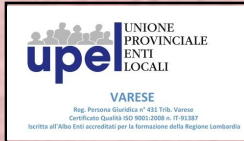
Conclusioni:



In sintesi: manifestazioni pubbliche che si configurano come pubblici spettacoli per le ricadute in termini di ordine e sicurezza pubblica, gli eventi temporanei di questa tipologia sono da sempre materia disciplinata nel Testo Unico di pubblica sicurezza (*R.D. n. 773 del 1931*) e nel relativo Regolamento d'esecuzione (*R.D. n. 635 del 1940*). Il regime autorizzatorio prevede la Scia per eventi che si concludono entro la mezzanotte del giorno d'inizio, o il titolo autorizzativo espresso in caso contrario. Inoltre, l'autorizzazione **è sempre necessaria se l'evento supera le duecento persone**, indipendentemente dalla sua durata. In quest'ultimo caso, le condizioni di sicurezza devono essere preventivamente verificate da una Commissione di Vigilanza, che rilascia un'apposita agibilità con riguardo ad un determinato numero di persone, corrispondente alla capienza massima dell'evento. L'esame istruttorio della Commissione, in sede di sopralluogo, verte sulla presenza di vie di fuga idonee, sull'adeguata dotazione di presidi antincendio e di servizi igienici, su conformità degli impianti, corretto montaggio e collaudo statico delle strutture in elevazione (quali palchi, americane, gazebo, tensostrutture, ecc.). Si aggiungono inoltre la verifica del piano di soccorso e di altre misure e salvaguardie di tipo tecnico. In caso l'affollamento massimo sia non superiore alle duecento persone, e sempre che siano previste strutture di stazionamento del pubblico, l'attività della Commissione è sostituita da una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, in conformità alla disciplina offerta dall'*art. 141 del T.U.L.P.S.* Il tecnico deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal *Decreto ministeriale 19 agosto 1996*, recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

L'organizzazione di manifestazioni pubbliche: le regole del T.U.L.P.S.

Conclusioni:



Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (consultare all.A) decreto 222/2016), è comunque necessario produrre al Comune:

- - l'idoneità statica delle strutture allestite;
- - la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;
- - l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio
- - **relazione del responsabile della manifestazione rispetto norme in materia di safety e security**



**Grazie a
tutti per
l'attenzione!**